

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Ufficio
CH-3003 Berna

Ai membri del
Consiglio nazionale

8 novembre 2013

Modifiche della legge sul Parlamento e del regolamento del Consiglio nazionale

1. Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare 10.440, Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento, comporta modifiche alla legge sul Parlamento (LParl) nonché ai regolamenti del Consiglio nazionale (RCN) e del Consiglio degli Stati (RCS). Queste modifiche sono state adottate nella votazione finale del 21 giugno 2013. La Conferenza di coordinamento e gli Uffici hanno deciso di porle in vigore all'**inizio della sessione invernale**, ossia il **25 novembre 2013**.

2. Modifiche del diritto parlamentare

2.1 Sessione straordinaria e dibattito d'attualità

Sessione straordinaria (art. 2 cpv. 3 e 4 nonché art. 37 cpv. 2 lett. a LParl)

<i>Diritto anteriore</i>	<i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i>
<p>Art. 2 Sessioni delle Camere (LParl) 1-2 ...</p> <p>³ Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere in sessione straordinaria.</p>	<p>Art. 2 Sessioni delle Camere (LParl) 1-2 ...</p> <p>³ Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a. disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo dell'Assemblea federale;b. mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere;c. elezioni;d. dichiarazioni del Consiglio federale o progetti di dichiarazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di ugual tenore presentati nelle due Camere. <p>⁴ Di norma le Camere si riuniscono in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane.</p>



<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 37 Conferenza di coordinamento (LParl)</p> <p>¹ ...</p> <p>² La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:</p> <p>a. pianifica le attività dell'Assemblea federale e coordina la pianificazione delle sessioni e quella annuale.</p> <p>b – e ...</p> <p>3-5 ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 37 Conferenza di coordinamento (LParl)</p> <p>¹ ...</p> <p>² La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:</p> <p>a. stabilisce le settimane in cui si svolgono le sessioni ordinarie e le sessioni straordinarie.</p> <p>b – e ...</p> <p>3-5 ...</p>
---	--

Un quarto dei membri di una Camera può esigere la convocazione di una sessione straordinaria. Secondo la nuova disposizione devono essere indicati gli oggetti in deliberazione. Tra gli oggetti vi possono essere disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare, mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere, elezioni e dichiarazioni (art. 2 cpv. 3 LParl), ma non mozioni presentate in una sola Camera nonché postulati o interpellanze.

Di norma le Camere si riuniscono in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane (art. 2 cpv. 4 LParl). La data è stabilita dalla Conferenza di coordinamento (art. 37 cpv. 2 lett. a LParl).

Dibattito d'attualità (art. 30a RCN)

<p><i>Diritto anteriore</i></p>	<p><i>Decisione del CN del 21 giugno 2013</i></p> <p>a^{bis}. Dibattito d'attualità (RCN)</p> <p>Art. 30a</p> <p>¹ In una sessione di tre settimane, si procede a un dibattito d'attualità se 75 deputati ne fanno domanda il più tardi all'inizio della terza seduta della sessione.</p> <p>² La proposta di procedere a un dibattito d'attualità indica le interpellanze urgenti che devono essere trattate.</p>
---------------------------------	--

Interpellanze urgenti, presentate o sostenute da almeno 75 deputati del Consiglio nazionale, sono trattate nel corso della stessa sessione nel quadro della nuova forma di discussione chiamata «Dibattiti d'attualità» (il termine di inoltrare della domanda è, come nel caso delle interpellanze urgenti «normali», il mercoledì della prima settimana della sessione, ore 9.00).

I dibattiti d'attualità permettono a una minoranza qualificata della Camera di discutere un tema attuale e sono pensati come un'alternativa a una sessione straordinaria per convocare la quale vigono nel nuovo testo disposizioni più restrittive.

In caso di interpellanze urgenti sostenute da meno di 75 deputati del Consiglio nazionale, è l'ufficio a decidere in merito all'effettiva urgenza, ossia alla possibilità che siano trattate nel corso della stessa sessione.



2.2 Diritto di parola

Diritto di parola dell'autore e dell'oppositore dell'intervento nel caso di interventi controversi (art. 6 LParl nonché art. 46 cpv. 4 e 50 cpv. 5 terzo periodo RCN)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 6 Diritti procedurali (LParl) 1-3 ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 6 Diritti procedurali (LParl) 1-3 ...</p> <p>⁴ Se un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata solo se l'autore ha avuto la possibilità di esporre oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento.</p>
<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 46 Forme di discussione (RCN) 1-3 ...</p> <p>⁴ Indipendentemente dalla forma della discussione, le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione.</p> <p>Art. 50 Proposte (RCN) 1-4 ...</p> <p>⁵ Le proposte concernenti oggetti in deliberazione discussi nelle forme I-III possono essere motivate oralmente. Quelle concernenti oggetti discussi nelle forme IV e V possono essere motivate soltanto per scritto.</p> <p>⁶</p>	<p><i>Decisione del CN del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 46 Forme di discussione (RCN) 1-3 ...</p> <p>⁴ Indipendentemente dalla forma della discussione, le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione.</p> <p>Art. 50 Proposte (RCN) 1-4 ...</p> <p>⁵</p> <p>.... Rimane salvo l'articolo 46 capoversi 3 e 4.</p> <p>⁶</p>

La nuova disposizione sancisce il diritto di parola dell'autore di un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato controversi e di chi per primo ha contestato (chiedendone la reiezione) un intervento che il Consiglio federale ha proposto di accogliere (mozione o postulato). Questo diritto non si applica se il Consiglio federale ha già proposto di respingere l'intervento.



Abrogazione della procedura accelerata per interventi controversi (art. 28a cpv. 2 RCN)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 28a Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera (RCN)</p> <p>¹ ...</p> <p>² Se la proposta del Consiglio federale circa una mozione o un postulato è condivisa dall'autore ma è controversa in seno alla Camera, l'intervento in questione è posto in votazione, senza il diritto di chiedere la parola, nella sessione ordinaria successiva. L'articolo 4.6 capoversi 3 e 4 non è applicabile.</p>	<p><i>Decisione del CN del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 28a Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera (RCN)</p> <p>¹ ...</p> <p>² <i>abrogato</i></p>
---	---

La procedura accelerata per mozioni e postulati controversi è abrogata. Su un intervento che il Consiglio federale propone di accogliere, ma che è messo in discussione da almeno un membro della camera (che chiede di respingerlo), non sarà più possibile votare nell'ambito della successiva sessione ordinaria l'ultimo giorno della sessione senza il diritto di chiedere la parola. Gli interventi controversi dovranno ora essere trattati in base alla procedura ordinaria come gli interventi che il Consiglio federale propone di respingere.

2.3 Altre modifiche concernenti gli interventi parlamentari

Risposta a interrogazioni urgenti e possibilità di trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente (art. 30 cpv. 3 e 4 RCN)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 30 Trattazione urgente (RCN)</p> <p>¹ Le interpellanze e le interrogazioni possono essere dichiarate urgenti.</p> <p>² La dichiarazione d'urgenza compete:</p> <p>a. all'Ufficio per le interpellanze, salvo decisione contraria della Camera;</p> <p>b. al presidente della Camera per le interrogazioni; se il presidente nega l'urgenza, l'Ufficio decide definitivamente.</p> <p>³ Le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.</p> <p>⁴ Le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi una settimana prima della fine della sessione o, se la sessione dura una sola settimana, il primo giorno della sessione. Il Consiglio federale vi risponde per scritto entro tre settimane.</p>	<p><i>Decisione del CN del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 30 Trattazione urgente (RCN)</p> <p>¹ ...</p> <p>² ...</p> <p>³ Le interpellanze urgenti o le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.</p> <p>⁴ L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.</p>
--	---

In base alle nuove disposizioni le interrogazioni urgenti sono trattate nello stesso modo delle interpellanze urgenti: possono essere presentate solo nel corso di una sessione di tre settimane (termine per il deposito: il mercoledì della prima settimana di sessione, ore 9.00) e richiedono una risposta entro la fine della stessa sessione (art. 30 cpv. 3 RCN).



L'Ufficio può ora trasformare, d'accordo con il suo autore, un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente (art. 30 cpv. 4 RCN).

2.4 Modifiche concernenti la trattazione di disegni di atti legislativi

Presentazione di un disegno di atto legislativo tramite proposta (art. 76 cpv. 1^{bis} LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 76 Proposte (LParl)</p> <p>¹ Ciascun parlamentare può presentare proposte alla Camera e alla commissione incaricata dell'esame preliminare in merito a un oggetto in deliberazione. Può proporre alla commissione competente di presentare un'iniziativa o un intervento parlamentare.</p> <p>2-4 ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 76 Proposte (LParl)</p> <p>¹ ...</p> <p>^{1bis} Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta solo se mediante lo stesso:</p> <p>a. un disegno di atto legislativo pendente è suddiviso in varie parti;</p> <p>b. un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale è contrapposto a un'iniziativa popolare (art. 101).</p> <p>2-4</p>
---	--

Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta solo se il disegno è suddiviso in varie parti o se si tratta di un controprogetto diretto contrapposto a un'iniziativa popolare. In tutti gli altri casi, in particolare per controprogetti indiretti contrapposti a un'iniziativa popolare, è necessario depositare un'iniziativa parlamentare o di commissione (con esame preliminare corredato dell'approvazione da parte della commissione competente dell'altro Consiglio, elaborazione di un rapporto di commissione e se necessario l'avvio di una procedura di consultazione). Le due eccezioni sono ora sancite dalla legge.

Proposte subordinate (art. 79 cpv. 4 LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 79 votazione eventuale (LParl)</p> <p>¹ Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte.</p> <p>² Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la divergenza maggiore.</p> <p>³ Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed infine su</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 79 votazione eventuale (LParl)</p> <p>¹ ...</p> <p>² ...</p> <p>³ ...</p>
---	--



quella del Consiglio federale. L'esito dell'ultima votazione è contrapposto alla proposta della maggioranza della commissione.

⁴ Il deposito di una proposta subordinata non modifica l'ordine di votazione.

La prassi in base alla quale le proposte, anche quelle subordinate, sono sottoposte al voto nell'ordine prescritto dalla legge (cominciando da quella che presenta la più piccola divergenza contenutistica per arrivare a quelle con divergenze maggiori) è ora sancita dalla nuova disposizione. Dopo la votazione su una proposta mirante allo stralcio di una disposizione non è dunque possibile votare ancora su una variante della stessa che dovesse costituire un compromesso.

Abrogazione della seconda proroga dei termini per la trattazione di iniziative popolari (art. 105 cpv. 1^{bis} LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 105 Proroga dei termini (LParl)</p> <p>¹ Se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.</p> <p>^{1bis} Se un disegno di atto legislativo elaborato sotto forma di legge federale e strettamente connesso all'iniziativa popolare è in procedura di appianamento delle divergenze, l'Assemblea federale può prorogare di un ulteriore anno al massimo il termine di trattazione.</p> <p>² Se le decisioni delle Camere in merito alla proroga del termine divergono, la proroga è considerata non riuscita..</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 105 Proroga dei termini (LParl)</p> <p>¹ ...</p> <p>^{1bis} <i>abrogato</i></p> <p>² ...</p>
--	--

Il termine di trattazione delle iniziative popolari può ora essere prorogato solo di un anno (se la Camera si pronuncia per un controprogetto diretto o indiretto). La seconda possibilità di proroga, in relazione a un controprogetto indiretto, è abrogata. La modifica ha l'obiettivo di sottoporre le iniziative popolari più rapidamente al voto del Popolo e all'origine vi è la trattazione, particolarmente lunga, dell'iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive».



2.5 Modifiche concernenti la trattazione di iniziative parlamentari e cantonali

Termini per l'esame preliminare (art. 109 cpv. 2 e 3^{bis} e art. 116 cpv. 3^{bis} LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 109 Procedura dell'esame preliminare (LParl)</p> <p>¹ Le iniziative presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare, nonché le proposte presentate in sede di commissione e volte all'elaborazione di un'iniziativa di commissione sottostanno a un esame preliminare.</p> <p>² La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta dalla commissione, l'iniziativa è liquidata.</p> <p>³ La decisione di dare seguito all'iniziativa o di elaborare un'iniziativa di commissione richiede il consenso della commissione competente della seconda Camera. Questa commissione invita la commissione della prima Camera a far difendere la sua decisione da una delegazione. Se questa commissione non dà il proprio consenso, la decisione di dare seguito all'iniziativa richiede l'approvazione delle due Camere. Se la seconda Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è considerata definitivamente respinta.</p> <p>4-5 ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 109 Procedura dell'esame preliminare (LParl)</p> <p>¹ ...</p> <p>² La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide, entro un anno dall'attribuzione dell'iniziativa, se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata.</p> <p>³ ...</p> <p>^{3bis} La commissione dell'altra Camera e, in mancanza di una decisione concorde, le competenti commissioni delle Camere dispongono di un anno a partire dall'ultima decisione presa da una commissione o da una Camera in merito all'iniziativa, per prendere la decisione di cui al capoverso 3 o per sottoporre la loro proposta alla loro Camera.</p> <p>4-5 ...</p>
<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 116 Procedura dell'esame preliminare (lv.ct.) (LParl)</p> <p>1-3 ...</p> <p>4 ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 116 Procedura dell'esame preliminare (lv.ct.) (LParl)</p> <p>1-3 ...</p> <p>^{3bis} Per le commissioni si applicano i termini di cui all'articolo 109 capoversi 2 e 3^{bis}.</p> <p>4 ...</p>

Nell'ambito dell'esame preliminare le commissioni di entrambe le Camere devono ora rispettare il termine di un anno per effettuare tutte le tappe della procedura (decisione della commissione della Camera prioritaria dopo l'assegnazione; decisione della commissione della seconda Camera in merito alla sua approvazione o non approvazione; decisione della commissione della Camera prioritaria in caso di decisioni non concordi). Finora il termine di un anno si applicava solo al Consiglio nazionale (art. 28b cpv. 1 RCN).

(Conformemente alla relativa disposizione transitoria, questi termini si applicano unicamente alle iniziative parlamentari e cantonali depositate a partire dalla sessione invernale 2013.)



Diritto di parola in caso di iniziative cantonali per un deputato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato (art. 46 cpv. 5 RCN)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p>Art. 46 Forme di discussione (RCN)</p> <p>1-4</p>	<p><i>Decisione del CN del 21 giugno 2013</i></p> <p>Art. 46 Forme di discussione (RCN)</p> <p>1-4 ...</p> <p>⁵ Indipendentemente dalla forma della discussione, in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale, un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato.</p>
--	--

Secondo la nuova disposizione, in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale anche un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente, a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato.